

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Seconda - Titolo IV - La Magistratura

Art. 108 Ordinamento giudiziario

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.